

Informativa relativa al Bonus elettrico per disagio fisico

I clienti domestici in stato di disagio fisico possono chiedere di essere ammessi al **Sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico**, ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007.

Per disagio fisico deve intendersi la condizione, meglio definita all'articolo 3, comma 1 del suddetto decreto interministeriale, in cui versa il cliente domestico nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Come previsto all'**Allegato D alla deliberazione ARERA 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e ss.mm.ii**, i clienti che si trovano in stato di disagio fisico come sopra definito, possono fare richiesta di ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica presso il comune di residenza o attraverso l'organismo istituzionale individuato dal Comune medesimo.

La componente tariffaria compensativa è determinata da ARERA e viene corrisposta dal venditore tramite applicazione *pro-quota* giorno di una componente tariffaria compensativa nella prima fattura utile.

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico di cui all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.

Per conoscere gli ulteriori obblighi dei venditori e i tuoi diritti relativamente alla Compensazione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica per disagio fisico, ti invitiamo a prendere visione della [normativa di riferimento](#).